

22651/08



SEZIONE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI
SEZIONI UNITE CIVILI

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Vincenzo	CARBONE	- Primo Presidente -
Dott. Alessandro	CRISCUOLO	-Presidente di sezione -
Dott. Mario Rosario	MORELLI	- Consigliere -
Dott. Giovanni	SETTIMI	- Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe	SALME'	- Consigliere -
Dott. Salvatore	SALVAGO	- Consigliere -
Dott. Aldo	DE MATTEIS	- Consigliere -
Dott. Fabrizio	FORTE	- Consigliere -
Dott. Stefano	BENINI	- Consigliere -

Oggetto
 G. E. sol. ue - Dura
 P.P. ceduto a privato
 procedura esec. e resist.
 in danno concessionario
 -A.G.O.-

R.G.N. 18213/07
 Cron. 22651
 Rep.
 Ud. 06/05/08
 C.C.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI GONNOSFANADIGA, in persona del legale
 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato
 in ROMA, VIA ANAPO 46, presso lo studio dell'avvocato
 CHIARA SCIOLA, rappresentato e difeso dall'avvocato
 GUTIERREZ ROBERTO, giusta delega a margine del
 ricorso;

- ricorrente -

contro

2008 PANI LUCIANO, PINNA ROMINA ILENIA, ARU GIANCARLO,
 529 SARDALEASING S.P.A.;




- intimati -

per regolamento preventivo di giurisdizione in
relazione al giudizio pendente n. 144/06 della sede
distaccata di Tribunale di SANLURI;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio il 06/05/08 dal Consigliere Dott. Giovanni
SETTIMJ;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore
Generale Dott. Raffaele Ceniccola il quale chiede che
le Sezioni Unite, in camera di Consiglio, dichiarino
la giurisdizione del giudice amministrativo con le
statuizioni di legge.


-1-


Oggetto: Giurisdizione - area P.I.P. ceduta a privato -
procedura esecutiva e vendita in danno del cessionario -
azione del Comune recuperatoria verso l'aggiudicatario e
risarcitoria verso il cessionario - A.G.O..

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Gonnosfanadigia, in attuazione del Piano Insediamenti Produttivi adottato con deliberazione n. 86 del 20.7.82 ed approvato dalla Regione con decreto n. 1190/u del 10.8.82, cede a Gian Carlo Aru, per atto pubblico rogato il 28.12.1993 e trascritto il 17.1.94, la proprietà d'un'area edificabile di mq. 657, inserita come lotto n° 18 nel detto Piano.

Il prezzo è stabilito in £ 6.570.000, già versato per il 50 % e da corrispondersi per il restante 50 % entro e non oltre 12 mesi dalla stipula dell'atto, come stabilito all'art. 4 lett. c) nel quale è, altresì, stabilito doversi dall'acquirente realizzare la costruzione d'un capannone ad uso artigianale, come concordato alla precedente lett. a), entro e non oltre il termine di due anni dalla presa di possesso dell'area, secondo quanto disposto dall'art. 11 del Regolamento di Assegnazione delle aree del Piano Insediamenti Produttivi, a sua volta espressamente richiamato nel contratto per farne parte integrante, in forza della qual norma l'area ceduta sarebbe rientrata nella piena disponibilità del Comune, con incameramento definitivo delle somme versate per l'acqui-

-2-


sto, in caso d'inadempimento da parte dell'acquirente alle obbligazioni assunte.

Con nota 5375/G del 18.6.98, il Comune comunica all'Aru, inadempiente anche al versamento del residuo prezzo, la rilevata omessa realizzazione delle opere e lo avvisa dell'avvio della procedura di revoca dell'assegnazione; quindi, con deliberazione di Giunta n° 1 del 4.1.99, revoca la concessione dell'area che, tuttavia, nonostante numerosi solleciti, l'Aru non restituisce, rendendosi inadempiente anche a quanto stabilito dall'art. 4, lett. c) e g) del contratto.

Apprende, così, il Comune, da una visura effettuata presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Cagliari, che il bene in questione, in data 9.2.95, aveva formato oggetto di pignoramento, poi trascritto il 27.2.95 e rettificato il 7.4.00, quindi ancora d'iscrizione d'ipoteca legale in data 7.7.00 ed, in fine, per decreto del Giudice dell'esecuzione del tribunale di Cagliari in data 4.1.05 a seguito di vendita giudiziaria, di trasferimento in favore di tali Luciano Pani e Romina Ilenia Pinna residenti entrambi in Gonnosfanadiga.

Sulla base di tali premesse, il 24.3.06 il Comune cita innanzi al tribunale di Cagliari Giancarlo Aru, Luciano Pani e Romina Ilenia Pinna, chiedendo dichiararsi l'inefficacia nei propri confronti del trasferimento della proprietà dell'area in discussione dal primo ai secon-

di nonché il primo tenuto, altresì, a risarcirgli integralmente i danni cagionatigli con la mancata restituzione dell'area stessa.

A sostegno della domanda espone: che l'impugnato trasferimento ed, ancor prima, l'eseguito pignoramento, vanno considerati inefficaci nei propri confronti, le aree comprese nei Piani Insediamenti Produttivi entrando a far parte del patrimonio indisponibile del Comune e le caratteristiche pubblicistiche delle stesse, ex art. 27 Legge 865/1971, non esaurendosi nella fase d'espropriazione, ma caratterizzando anche i successivi trasferimenti ai privati; che, pertanto, gli oneri e le sanzioni previsti a carico dei detti privati nella convenzione di cessione essendo preordinati alla tutela d'un interesse pubblico, la deliberata risoluzione non soggiace alla disciplina dell'art 1458 c.c., la salvezza dei diritti dei terzi privati rimanendo recessiva, in difetto d'espressa contraria previsione di legge, rispetto agli interessi pubblici; che le aree in questione trovansi, quindi, in condizione giuridica preclusiva, altresì, del loro assoggettamento ad espropriazione forzata.

Giancarlo Aru resta contumace.

Nel costituirsi, i consorti Pani e Pinna fanno presente: che la Sardaleasing aveva effettuato pignoramento dell'immobile in questione il 9.2.95 (trascritto in data 27.2.1995 e rettificato in data 7.4.2000) ed introdotto

la consequenziale procedura esecutiva innanzi al tribunale di Cagliari (n. 149 r.g. esecuzioni civili 1995) pervenuta all'incanto del 12.10.04, nel quale il Pani, in regime di comunione dei beni con il coniuge Pinna, era risultato aggiudicatario, onde, versatosi l'intero prezzo nei termini, con decreto 4.1.05, trascritto il 2.2.05, il giudice dell'esecuzione aveva disposto il trasferimento dell'immobile in loro favore; che, in tal modo divenutone legittimo proprietario, il Pani, nel pieno rispetto della vocazione artigianale dell'area di cui agli atti invocati da controparte, aveva presentato al Comune di Gonnosfanadigia domanda di concessione edilizia per la realizzazione d'un'officina meccanica con annessa residenza per il custode; che tale concessione era stata rilasciata il 18.7.05 con provvedimento n. 85 del Responsabile del Settore Tecnico del Comune, onde il Pani aveva già avviato le attività necessarie alla realizzazione dell'opera quando era intervenuta l'avversa citazione; che, senza accettare per le esposte ragioni il contraddittorio sul punto, comunque, ai fini della opponibilità ai terzi dell'atto di revoca della concessione dell'area, il Comune avrebbe quanto meno dovuto formalizzare gli atti relativi presso la competente Conservatoria dei Registri immobiliari e presentare ogni doglianza nella procedura esecutiva.

Per il che i predetti, assumendosi legittimi proprietari dell'area ed immuni, ex art. 2929 c.c., dalle eventuali nullità del procedimento esecutivo, contestano la domanda e ne chiedono il rigetto, in subordine proponendo domanda riconvenzionale condizionata di risarcimento dei danni subiti, anche in considerazione dell'intervenuto rilascio della concessione edilizia; chiedono, altresì, chiamarsi in causa la Sardalasing e questa condannarsi al pagamento di tutte le somme da loro sborsate per l'aggiudicazione nonché al risarcimento dei danni.

Chiamata in causa, la Sardaleasing si costituisce contestando la propria legittimazione nonché la fondatezza delle domande avanzate dai convenuti nei suoi confronti.

A tal punto del giudizio, il Comune di Gonnosfanadiga, ritenendo che gli argomenti trattati comportassero dubbi in ordine al giudice fornito di giurisdizione sulle domande e conclusioni proposte sia da esso attore sia dai convenuti Pani e Pinna, propone ricorso per regolamento preventivo.

Pani, Pinna e Sardaleasing non svolgono attività difensiva in questa sede.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorrente Comune, dopo aver convenuto le controparti innanzi al tribunale di Cagliari, dubita ora della giurisdizione del giudice adito; la sua istanza di

regolamento è ammissibile, dacché, come è stato anche recentemente ribadito, essa può essere proposta da ciascuna delle parti, quindi anche dall'attore nel giudizio di merito, essendo palese, in presenza di ragionevoli dubbi sui limiti esterni della giurisdizione del giudice adito, la sussistenza di un interesse concreto ed immediato ad una risoluzione della questione, in via definitiva ed immodificabile, anche al fine di ottenere un giusto processo di durata ragionevole, onde evitare che la sua risoluzione in sede di merito possa incorrere in successive modifiche nel corso del giudizio, ritardando la definizione della causa, (recentemente, Cass. SS.UU. 20.12.06 n. 27190, 21.9.06 n. 20504, ma già 6.7.04 n. 12412, 25.7.02 n. 10995).

Con un primo argomento, il ricorrente - premesso che, nel caso in esame, da un lato, sono presenti dei diritti e degli obblighi di natura prettamente civilistica, nascenti, per ciò che concerne i convenuti Pani e Pinna, da un trasferimento di proprietà in sede di procedura esecutiva, e, per quanto riguarda il convenuto Aru, dalla stipula di un vero e proprio contratto di cessione dell'area, nel quale è espressamente prevista la possibilità di revoca in caso di mancato adempimento; dall'altro, sono, invece, posizioni giuridiche di carattere pubblicistico ed amministrativo, in quanto viene in considerazione l'esercizio da parte del Comune della sua potestà pub-

blica nella gestione del Piano insediamenti Produttivi, con l'assegnazione delle aree e l'eventuale revoca delle stesse - allega che la giurisprudenza di legittimità ha già ritenuto essere le aree inserite nei Piani Insediamenti Produttivi da ricomprendere nel patrimonio indisponibile del Comune e che anche la fase di trasferimento ai privati, con gli oneri e le sanzioni relativi, è contraddistinta da preminenti caratteristiche pubblicistiche, preordinate alla tutela dell'interesse pubblico; analoghe problematiche il ricorrente pone, con il secondo argomento, in relazione alla riconvenzionale risarcitoria condizionata proposta dai convenuti Pani e Pinna per i danni loro derivanti dall'eventuale accoglimento della domanda principale.

Donde il quesito su quale sia, in relazione alle domande confluite nel giudizio, il profilo giuridico prevalente, tale da determinare la giurisdizione.

Quesito da risolversi nel senso che questa va riconosciuta in favore dell'adita A.G.O..

La controversia in esame - in quanto intesa a far dichiarare l'inefficacia, nei confronti dell'attore Comune, del trasferimento di proprietà disposto dal giudice dell'esecuzione in favore dei convenuti Pani e Pinna con il provvedimento d'assegnazione, all'esito d'un procedimento d'espropriazione forzata ex artt. 2910 ss. c.c. e 483 ss. c.p.c. - contrappone, infatti, l'ente istante a

controparti private, rimaste del tutto estranee al rapporto pubblicistico d'assegnazione e cessione condizionata dell'area in discussione, svoltosi tra l'ente stesso ed il beneficiario, poi debitore esecutato relativamente al medesimo bene sottoposto ad espropriazione forzata da un suo personale creditore, investendo gli effetti del diverso rapporto plurisoggettivo svoltosi, in sede esecutiva, tra creditore procedente, debitore esecutato e parte aggiudicataria all' asta pubblica e, conseguentemente, assegnataria del bene medesimo.

Nella competente sede del processo d'esecuzione, in vero, il creditore Sardaleasing ha chiesto la tutela d'un proprio diritto soggettivo, in ordine al quale non possono contestarsi i poteri giurisdizionali del giudice ordinario; ed, in effetti, l'odierno ricorrente non contesta la qualificazione in termini di diritto soggettivo della posizione giuridica della Sardaleasing, ma deduce l'impignorabilità dei beni assoggettati ad espropriazione forzata, in quanto appartenenti al suo patrimonio indisponibile e solo condizionatamente assegnati al debitore esecutato, per prospettare la natura pubblicistica di tali beni e farne discendere l'impossibilità *ab origine* della procedura esecutiva ed il conseguente preteso difetto di giurisdizione del giudice ordinario.

In realtà, come già ripetutamente evidenziato dalla giurisprudenza di questa Corte, l'impignorabilità del be-

ne pubblico demaniale o patrimoniale indisponibile sottoposto ad espropriazione forzata, quand'anche questa venga promossa direttamente nei confronti dello stesso ente proprietario del bene oggetto d'esecuzione, non assume rilievo ai fini della giurisdizione, in quanto il problema della pignorabilità del bene medesimo e dell'esperibilità o meno della procedura esecutiva, in relazione all'asserito carattere pubblicistico dell'oggetto dell'esecuzione, configura una questione influente sulla realizzabilità in concreto della tutela del creditore e, quindi, sul merito dell'azione esecutiva, non già sulla giurisdizione, che va riconosciuta in esclusiva dipendenza della situazione giuridica dedotta nel giudizio d'esecuzione, che attiene al diritto soggettivo posto a base della pretesa d'espropriazione forzata, onde la questione non può essere posta se non in termini d'opposizioni esecutive, ex artt. 615 ss. c.p.c., innanzi al giudice ordinario (Cass. SS.UU. 17.12.01 n. 15935, 25.10.99 n. 740, 24.9.97 n. 9383, 13.6.96 n. 5445, 29.10.92 n. 11776, 23.8.90 n. 8567, 27.10.89 n. 4505, 19.5.88 n. 3474, 29.4.87 n. 4122, 23.4.87 n. 3932, 14.1.81 n. 323, 13.7.79 n. 4071).

Tanto meno può, dunque, dubitarsi della giurisdizione del detto giudice a conoscere d'un'azione, promossa in autonomo giudizio d'accertamento successivamente alla conclusione del diverso giudizio d'esecuzione, intesa a

far valere ragioni d'invalidità della svoltasi procedura ed, in particolare, a contestare, in relazione a pretese nullità degli atti precedenti, la validità degli effetti, nei confronti dell'attore, assuntivamente proprietario del bene espropriato ed aggiudicato in detta procedura, della fase conclusiva di essa attinente alla vendita ed all'aggiudicazione.

Nella qual fase interviene un soggetto, il partecipante all'asta che risulta poi aggiudicatario, il cui diritto soggettivo al conseguito acquisto del bene assoggettato ad espropriazione forzata è del tutto autonomo e distinto dalle situazioni giuridiche, confluite nel processo d'esecuzione, del creditore procedente e del debitore esecutato nonché, ove del caso, del terzo proprietario o titolare di diritti sul bene assoggettato all'espropriazione forzata, compresa anche l'impignorabilità di quest'ultimo; un diritto che, appunto in quanto distinto ed autonomo rispetto a quelli delle parti del giudizio d'esecuzione e dell'eventuale terzo, è singolarmente tutelato dall'ordinamento con l'art. 2929 c.c. per il quale - salvi i casi di collusione d'esso aggiudicatario con il creditore procedente o d'identità soggettiva dell'uno e dell'altro - ne è garantita l'immunità dalle possibili nullità degli atti esecutivi antecedenti alla vendita, espressamente dichiarate prive d'effetti nei confronti del suo titolare, cui sono opponibili le sole nullità

degli atti esecutivi direttamente inerenti alla vendita o all'assegnazione.

L'art. 2929 c.c., in vero, costituisce espressione e realizza una particolare applicazione del più generale principio di tutela dell'affidamento incolpevole, dacché l'esigenza d'assicurare l'efficienza dell'espropriazione forzata - dalla partecipazione alla quale i potenziali acquirenti del bene sottoposto a pignoramento si asterebbero a fronte del rischio di vedersi opposta ogni possibile nullità degli atti esecutivi - ha indotto il legislatore ad attribuire particolare protezione all'affidamento che l'aggiudicatario può fare sulla legittimità d'un processo al cui anteatto svolgimento egli è rimasto estraneo e sugli atti del quale non ha possibilità di controllo se non formale, rendendo la vendita o l'assegnazione insensibili, entro gli indicati limiti, all'eventuale riflessione della nullità degli atti precedenti.

L'applicazione espressa, fatta con l'art. 2929 c.c., del principio generale di tutela dell'affidamento incolpevole consente di ritenere che in base a tale principio vada appunto risolto il conflitto tra le ragioni di chi abbia acquistato in sede di vendita forzata e quelle del debitore espropriato o dell'eventuale terzo proprietario o titolare di diritti sul bene espropriato nascenti dagli atti esecutivi antecedenti la vendita o l'assegna-

zione non fatti valere tempestivamente con le opposizioni esecutive ex artt. 615 ss. c.p.c..

Nella specie, tra l'altro, le iniziative del Comune nei confronti dell'Aru, risalenti al 1998 (avvio del procedimento di revoca dell'assegnazione ed al 1999 (deliberazione di revoca), già successive al pignoramento da parte della Sardaleasing (1995) e che solo oltre cinque anni dopo hanno formato oggetto d'azione giudiziaria, i terzi partecipanti all'asta neppure sono stati resi edotti mediante trascrizione o annotazione, onde maggiore s'appalesa l'esigenza della tutela del loro affidamento.

Quello dell'aggiudicatario è, dunque, un diritto soggettivo sul quale i rapporti tra debitore esecutato, creditore precedente ed eventuale terzo titolare di diritti sul bene assoggettato ad espropriazione non possono influire, neppure ove siasi trattato di rapporti di diritto pubblico implicanti l'esercizio di poteri autoritativi da parte dell'Amministrazione, trattandosi pur sempre di rapporti *de iure tertii* e tale diritto non risultando in alcun modo connesso e, quindi, suscettibile d'essere affievolito, con i provvedimenti adottati da quest'ultima nei confronti di soggetti diversi, nell'ambito dei detti diversi rapporti.

Tanto basta per escludere il difetto di giurisdizione del giudice ordinario dedotto dal ricorrente Comune

in relazione alla domanda proposta nei confronti degli aggiudicatari Pani e Pinna.

Mutatis mutandis, le medesime considerazioni valgono quanto alla domanda risarcitoria riconvenzionale condizionata proposta da questi ultimi nei confronti del Comune, per l'eventualità dell'accoglimento della domanda principale dello stesso, in relazione ai danni tanto da privazione dell'immobile, quanto da spese effettuate in vista dell'utilizzazione dell'immobile stesso e su di esso a seguito dell'ottenuta concessione edilizia.

Nell'una come nell'altra delle domande riconvenzionali proposte dai convenuti Pani e Pinna le *causae petendi* fatte valere prospettano la lesione di diritti soggettivi ed un *petitum*, il risarcimento del danno ingiusto, che non sono in alcun modo connessi o dipendenti da attività autoritativa della P.A.

Le domande riconvenzionali *de quibus* non hanno per oggetto la legittimità o l'illegittimità né dei provvedimenti adottati dal Comune nei confronti dell'Aru, concessori prima e revocatori poi, né del provvedimento concessorio adottato dallo stesso Comune nei confronti d'essi Pani e Pinna, dacché costoro non chiedono al giudice ordinario di valutare, neppure *incidenter tantum*, la correttezza dell'esercizio dei poteri autoritativi da parte del Comune, ma di accertare la responsabilità civile dello stesso ex art. 2043 c.c. in relazione a comportamenti pregiudici-

zievoli sia per il terzo che in buona fede si è reso aggiudicatario in sede d'epropriazione forzata dell'immobile rivendicato con la domanda principale, sia per il privato che ha fatto affidamento su concessione edilizia rilasciatagli nonostante la consapevolezza dell'attività recuperatoria da tempo intrapresa in relazione all'immobile oggetto della concessione medesima.

Dette domande, dunque, non postulano alcun accertamento, nel giudizio pendente innanzi al tribunale di Cagliari, in ordine all'esercizio del potere autoritativo, in materia d'urbanistica ed edilizia, che ha portato alla revoca dell'assegnazione dell'area all'Aru già nel 1999 e, ciò nonostante, al rilascio nel 2005 della concessione edilizia al Pani ed alla Pinna, divenuti proprietari dell'area medesima in quanto aggiudicatari della stessa in sede d'espropriazione forzata, bensì, sull'ipotetico presupposto che questa possa rimanere priva d'effetti per l'esito del giudizio promosso dal Comune onde rientrare in possesso dell'immobile *de quo*, ascrive ai comportamenti dello stesso Comune la responsabilità ex artt. 2043 c.c. per l'eventuale sopravvenuta impossibilità di realizzare il programma costruttivo e la perdita economica degli ap-prestamenti all'uopo già realizzati, formulando le pretese risarcitorie articolate nell'atto di costituzione e proposizione delle riconvenzionali.

Sono, in tal guisa, fatte valere due situazioni giuridiche autonome, aventi consistenza di diritto soggettivo, in quanto radicate sull'art. 2043 c.c. che, per quanto sopra evidenziato, non rientrano nell'ambito applicativo dell'art. 34, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera b, della legge 21 luglio 2000, n. 205, e quale risultante dall'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 204 del 2004, dacché dagli attori in riconvenzionale non si richiedendone sotto alcun profilo al tribunale adito verifiche o controlli su profili riconducibili all'attività autoritativa della P.A., onde dette situazioni neppure sono configurabili come diritti patrimoniali consequenziali attribuibili, in base alla richiamata normativa, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, del quale, poi, trattandosi di diritti soggettivi, è anche esclusa *a priori* la giurisdizione generale di legittimità.

Per quanto attiene alla seconda delle domande proposte dal Comune innanzi al tribunale di Cagliari - quella nei confronti del convenuto Aru ex punto 2) delle conclusioni dell'atto di citazione notificato il 16.3.06, intesa ad ottenere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata restituzione dell'area a far data dal 4.1.99 - va, parimenti, affermata la giurisdizione del giudice ordinario.

In tema d'interventi pubblici in favore di privati - quali finanziamenti, o sovvenzioni, o, come nella specie, cessioni a condizioni di favore di aree espropriate - la situazione giuridica del privato che abbia fatto richiesta del beneficio può assumere configurazioni diverse, giusta le ripetute pronunzie in materia di questa Corte a SS.UU., a seconda della normativa applicabile nel caso concreto, della fase cui l'*iter* procedimentale sia pervenuto, della natura dei fatti sopravvenuti idonei ad influire sui pregressi atti del procedimento e sugli effetti di essi, e tali diversità influiscono sul riparto della giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo relativamente alle controversie introdotte dal privato per il conseguimento di quanto richiesto o dalla P.A. per il recupero di quanto già concesso.

Nella fase procedimentale intesa alla valutazione dell'istanza d'ammissione al beneficio, occorre distinguere le ipotesi nelle quali il contributo o la sovvenzione siano riconosciuti direttamente dalla normativa applicabile, onde alla P.A. è demandato esclusivamente il controllo in ordine all'effettiva sussistenza dei presupposti specificamente indicati dal legislatore, di tal che non le è attribuito al riguardo potere discrezionale alcuno, da quelle nelle quali la legge attribuisce, per contro, alla P.A. il potere di riconoscere o meno il beneficio, in funzione d'una valutazione comparativa degli

interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'*an*, il *quid* ed il *quomodo* della sua erogazione: nell'un caso, il privato è titolare d'un diritto soggettivo al conseguimento del beneficio e tale situazione può far valere innanzi al giudice ordinario (Cass. SS.UU. 10.7.06 n. 15618, 28.10.05 n. 21000, 19.2.04 n. 3342, 22.7.02 n. 10689, 2.3.99 n. 108, 22.10.97 n. 10373; Cons. St. Sz. IV 31.3.05 n. 1442, 14.5.04 n. 3040); nel secondo, è titolare d'un interesse legittimo e tale situazione può far valere innanzi al giudice amministrativo (Cass. SS.UU. 25.7.06 n. 16896, 19.2.04 n. 3342 cit., 22.7.02 n. 10689 cit., 28.12.94 n. 11226; Cons. St. decisioni sopra cit.).

Nella fase procedimentale successiva all'adozione da parte della P.A. del provvedimento d'ammissione al beneficio ed attinente all'esecuzione del rapporto, il privato è titolare d'un diritto soggettivo al concreto conseguimento del bene o della somma riconosciutigli, onde, per far valere l'inadempimento dell'Ente tenuto alla consegna o all'erogazione, può adire il giudice ordinario, il quale è, peraltro, competente anche a conoscere dell'eventuale eccezione *inadimplenti non est adimplendum* che la P.A. dovesse sollevare ex art. 1460 c.c., come pure dell'azione di risoluzione e risarcitoria che per lo stesso motivo quest'ultima intendesse intraprendere (Cass. SS.UU. 9.1.07 n. 117, 30.3.05 n. 6639, 12.11.99 n. 758, 22.5.95

n. 5604); ove, tuttavia, la mancata erogazione del beneficio da parte della P.A., o la pretesa della stessa di ripetere quanto già erogato, costituiscano l'espressione, nell'ambito d'un'attività intesa a garantire il perseguimento del pubblico interesse cui era preordinata l'erogazione del beneficio, dell'esercizio del generale potere d'autotutela riconosciuto dall'ordinamento alla stessa P.A., la quale abbia accertato *ex post* vizi di legittimità del provvedimento d'ammissione al beneficio oppure l'originaria o sopravvenuta inopportunità dello stesso per contrasto con il pubblico interesse, conseguenzialmente adottando un provvedimento d'annullamento o di revoca della precedente determinazione, la situazione del privato è d'interesse legittimo e la competenza giurisdizionale a conoscere delle conseguenti controversie appartiene al giudice amministrativo, vertendosi in ipotesi d'esercizio d'attività autoritativa da parte della P.A. a fronte della quale il diritto soggettivo, acquisito dal privato con l'ammissione al beneficio, rimane degradato ad interesse legittimo (Cass. SS.UU. 24.7.07 n. 16297, 22.6.07 n. 14572, 30.3.05 n. 6639 cit., 21.5.02 n. 7446, 22.10.97 n. 10373).

Nel caso di specie, la deliberata revoca dell'assegnazione dell'area *de qua* all'Aru non trae origine né dall'accertata originaria insussistenza dei requisiti di legge per la concessione della stessa, né da una soprav-

venuta difforme discrezionale valutazione del pubblico interesse tale da giustificarla, bensì dall'accertato inadempimento dell'assegnatario alle specifiche condizioni poste con il contratto 28.12.93 e dall'esercizio del potere, pure espressamente previsto nel contratto medesimo, di recesso dalla concessione, tant'è che su tale inadempimento si basa la proposta domanda risarcitoria.

Vertesi, dunque, nella sopra indicata ipotesi in cui il *thema decidendum*, incentrato sulla fase attuativa del contratto accessivo alla concessione intervenuta a conclusione della fase pubblicistica, ha natura specificamente privatistica, onde la cognizione ne è devoluta al giudice ordinario.

Del quale devesi, in definitiva, dichiarare la giurisdizione su tutte le questioni in controversia.

Il ricorso va, dunque, respinto.

Le parti intime non avendo svolto attività difensiva, non v'ha luogo a provvedere sulle spese.


P. Q. M.

LA CORTE

respinge il ricorso e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario.

Così deciso in Camera di Consiglio il 06.05.2008.


Il Cons. est.



IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista



Il Presidente



Depositata in Cancelleria



oggi, 9 SET. 2008

IL CANCELLIERE
Giovanni Giambattista

